



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

UFFICIO I

Affari generali e gestione del personale dell'amministrazione - Politiche scolastiche e studentesche - Dirigenti scolastici - Gestione delle risorse finanziarie

- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
- Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche paritarie di ogni ordine e grado
- e, p.c., Al Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale USR per la PUGLIA
- Al Direttore Dip. Promozione della Salute
dott. Vito Montanaro
direzione.dipartimentosalute@ regione.puglia.it
- Al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere – Regione Puglia
dott. Onofrio Mongelli
o.mongelli@regione.puglia.it
- Al Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
dott. Nehludoff Albano
n.albano@regione.puglia.it
- Al Sito web

Oggetto: Rif.: DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73 – Art. 3-bis “Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie” – Sistema informativo regionale “GIAVA” – Trasmissione elenchi iscritti anno scolastico 2024/2025 – Osservanza scadenziario adempimenti – COMUNICAZIONE.

Si informano le SS.LL. che con nota prot. n.0193895/2024 del 19/04/2024 qui in allegato la Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in riferimento all’oggetto, comunica che “[...] Nonostante [...] proroga, ad oggi, continuano a pervenire impropriamente alla scrivente Struttura direttamente da parte di dirigenti/responsabili scolastici e di Enti di formazione numerose comunicazioni di richiesta di ulteriore apertura dei termini per il caricamento sia degli elenchi degli iscritti.[...] e, nonostante i termini, più volte prorogati, che a seguito di ulteriori verifiche “[...] come da aggiornamento al 17.04.2024 [...] si evince che il **34% dei dirigenti/responsabili censiti non ha, tuttora, effettuato il conferimento entro il termine previsto dalla norma** in oggetto richiamata[...]

Facendo seguito alle note prott. DRPU n. 16410_2024 e n. 7769_2024, si ricorda che la trasmissione dell’elenco con i documenti giustificativi, rappresenta solo la prima fase del percorso di verifica, infatti, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti **provvedono a restituire ai dirigenti e coordinatori gli elenchi** completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

UFFICIO I

Affari generali e gestione del personale dell'amministrazione - Politiche scolastiche e studentesche - Dirigenti scolastici - Gestione delle risorse finanziarie

Successivamente i dirigenti e i coordinatori:

-invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente;

-trasmettono alla ASL di riferimento i nuovi documenti pervenuti o ne comunicano l'eventuale mancato deposito.

L'azienda sanitaria locale, qualora non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4.¹

A norma del c.5 *“Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.”*

Tanto premesso, si sollecitano le SS.LL. a voler verificare di aver trasmesso l'elenco degli alunni neoiscritti per l'anno scolastico 2024-2025 di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati, e se non presenti a **voler caricare con cortese urgenza i suddetti elenchi.**

La piattaforma Giava, opportunamente riaperta, sarà chiusa improrogabilmente il giorno 20.05.2024.

Allegato

2024-04-19 Sezione PSB DL 73_2017 GIAVA Obbligo trasmissione elenchi as 2024_25-Comunicazione ulteriore proroga e richiamo adempimenti

IL DIRIGENTE
Mario TRIFILETTI

¹ 4. *((In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione.)) ((In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della [legge 4 maggio 1983, n. 184](#), e' comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento)). Non incorrono nella sanzione ((di cui al secondo periodo)) del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ((, i tutori e i soggetti affidatari)) che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e successive modificazioni. ((All'accertamento, alla contestazione e all'irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome)).*